

Il Presidente

*Lettera inoltrata al seguente indirizzo on-line:
SIPE- Sistema Integrato Per l'Esterno*

CONSOB
Divisione Strategie Regolamentari
via G. B. Martini, n. 3
00198 Roma

Roma, 31 gennaio 2020
Prot. n. 754738/AS

Consultazione sulle proposte di modifica al Regolamento concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie

Si fa riferimento alla consultazione pubblica avviata lo scorso mese di dicembre avente ad oggetto "Proposte di modifica al Regolamento concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie", in merito alla quale è stato chiesto di far pervenire a codesta Autorità di vigilanza eventuali contributi entro il 3 febbraio 2020.

Al riguardo questa Associazione ha predisposto l'allegato documento contenente osservazioni e proposte relative alle nuove disposizioni poste in consultazione.

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Chiara Mancini)



Allegato

Allegato alla lettera datata 31 gennaio 2020, prot. n. 754738/AS

Osservazioni al documento di consultazione della CONSOB in tema di

“Proposte di modifica al Regolamento concernente l’Arbitro per le Controversie Finanziarie”

Premessa

Questa Associazione ha seguito con particolare attenzione l’evoluzione della disciplina attualmente in consultazione, nella convinzione che una migliore funzionalità dei sistemi di risoluzione alternativa delle controversie — e, in particolare, di quello che fa capo all’Arbitro per le Controversie Finanziarie — possa significativamente concorrere ad accrescere la fiducia della clientela verso gli intermediari, migliorando altresì le relazioni tra detti soggetti.

Tale finalità appare ben perseguita attraverso le modifiche regolamentari di cui trattasi, che sono dirette a chiarire talune regole di funzionamento della procedura nonché ad accrescerne l’efficienza, venendo così, da un lato, a consolidare il regolare funzionamento del sistema ACF — sempre più improntato ai principi di rapidità, economicità, imparzialità ed effettività della tutela — e, dall’altro lato, ad allontanare ulteriormente il rischio di decisioni non omogenee (che possono peraltro determinare un aumento del tasso di litigiosità) consentendo, quindi, agli intermediari di adeguare la propria operatività agli orientamenti emersi in sede arbitrale.

Alla luce di tali considerazioni, questa Associazione formula le seguenti osservazioni al testo delle “Proposte di modifica” posto in consultazione, ringraziando la CONSOB per l’attenzione che vorrà prestare alle istanze contenute nel presente documento.

COMPETENZA *RATIONE TEMPORIS* DELL'ARBITRO

Art. 4

(Ambito di operatività dell'Arbitro)

“3-bis. L'Arbitro conosce esclusivamente di controversie relative a operazioni o a comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla data di presentazione del reclamo nei confronti dell'intermediario”.

L'introduzione di un limite alla competenza *ratione temporis* dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie, non presente nel vigente Regolamento, appare coerente con la funzione propria dei sistemi di ADR.

Occorre, tuttavia, evidenziare che il termine decennale previsto nel nuovo comma 3-bis rimane comunque eccessivo; difatti, anche nel caso in cui detto termine fosse confermato, i rapporti giuridici sorti tra intermediari e clientela resterebbero pur sempre non definitivi per un significativo periodo di tempo; con grave pregiudizio per l'operatività generale degli intermediari finanziari medesimi, operatività che necessita di poter fare affidamento su una situazione di certezza dei rapporti giuridici.

La non congruità del suddetto termine emerge con chiarezza anche ove si consideri che, nell'ultimo ventennio, numerosi intermediari sono stati oggetto di fusioni o di altre vicende societarie che hanno, in molti casi, stravolto il loro assetto strutturale. In conseguenza di dette vicende molti intermediari hanno comprensibilmente riscontrato gravi ed oggettive difficoltà nel reperire la documentazione relativa a rapporti sorti in periodi ormai risalenti nel tempo. Ciò che, peraltro, ha reso particolarmente complessa la predisposizione delle proprie difese nell'ambito del procedimento ACF.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che il suddetto termine non dovrebbe ragionevolmente eccedere la durata massima di 5 anni.

A tal riguardo, si ricorda che anche la Banca d'Italia, nelle proposte di modifica delle “Disposizioni” che disciplinano la procedura ABF, ha ritenuto opportuno limitare l'ambito di competenza *ratione temporis* dell'Arbitro entro il termine di 5 anni dalla presentazione del ricorso ⁽¹⁾.

Sotto diverso ma convergente profilo — in considerazione della frequenza pratica con la quale tale evenienza si verifica — una esigenza di chiarezza esegetica richiede, in caso di presentazione di più di un reclamo per il medesimo fatto o comportamento contestato, che si precisi che il suddetto termine debba essere computato a partire dalla data di presentazione del reclamo che regge il ricorso presentato all'ACF *ex art.* 10, comma 3, del “Regolamento”.

¹ Cfr. le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” in consultazione sino al 26 febbraio 2019, Sez. I, par. 4, pag. 7.

Si propone, pertanto, la seguente formulazione del comma in questione:

*“L’Arbitro conosce esclusivamente di controversie relative a operazioni o a comportamenti posti in essere entro il ~~decimo~~ **quinto** anno precedente alla data di presentazione del reclamo nei confronti dell’intermediario. **In presenza di più di un reclamo, il predetto termine quinquennale si computa a partire dalla data di presentazione del reclamo rilevante ai sensi dell’art. 10, comma 3.**”*

REDAZIONE DEGLI ATTI IN LINGUA ITALIANA E TERMINI ATTRIBUITI ALL’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA DELL’INTERMEDIARIO

Art. 11 (Avvio e svolgimento del procedimento)

“1-bis. Per le fasi procedurali previste dai commi 2, 4, 5 e 6 le parti utilizzano esclusivamente la modulistica resa disponibile sul sito web dell’Arbitro e la trasmettono attraverso il medesimo sito.

...

1-quater. Tutti gli atti e i documenti relativi ai procedimenti svolti dall’Arbitro sono redatti e trasmessi nella lingua italiana.

...

6. L’intermediario, anche tramite l’associazione di categoria, nei quindici giorni successivi alla scadenza dei termini previsti dal precedente comma, può replicare alle deduzioni integrative del ricorrente”.

In relazione alle proposte di modifica delle disposizioni dell’art. 11 sopra trascritte, si evidenziano in particolare i seguenti aspetti.

A) Con l’innovazione di cui al comma 1-bis dell’art. 11 del “Regolamento” in consultazione, si è introdotto l’obbligo, a carico delle parti del procedimento, di redigere gli atti utilizzando esclusivamente la modulistica resa disponibile sul sito web dell’Arbitro.

A tale riguardo, questa Associazione — pur condividendo la finalità dell’innovazione di cui trattasi, chiaramente volta ad efficientare la gestione dei ricorsi — intende richiamare l’attenzione sulla compressione del diritto di difesa degli intermediari che potrebbe venirsi a determinare nel caso in cui, nella predisposizione della modulistica in questione (ovvero delle istruzioni operative relative alla compilazione della medesima), non si tenesse nella debita considerazione la complessità che spesso caratterizza le controversie sottoposte all’ACF, nonché il particolarmente gravoso onere probatorio posto a carico degli intermediari in relazione alle liti di cui trattasi.

Si chiede, pertanto, di apprestare i presidi necessari affinché, nell'ambito della pur condivisibile razionalizzazione delle modalità redazionali di cui si è detto:

- a) quanto al diritto di enunciazione e allegazione dei fatti, non siano poste limitazioni di natura quantitativa tali da impedire di fatto, o rendere oltremodo gravoso, per gli intermediari il pieno esercizio del proprio diritto di difesa;
- b) in ogni caso, quanto al diritto di produzione e deposito documentale, non sia ristretta la facoltà degli intermediari medesimi di produrre tutta la documentazione probatoria che essi ritengano necessaria al fine di corroborare le tesi difensive esposte nei suddetti atti.

B) Con riferimento all'introduzione del nuovo comma 1-quater, si osserva come nei procedimenti innanzi all'Arbitro si verifichi, sempre più spesso, l'esigenza di depositare documentazione redatta in lingua straniera (norme, atti provenienti da organismi internazionali, documentazione contrattuale di emittenti esteri, altri documenti, etc.).

Dato che il costo di una traduzione giurata o asseverata – nonché il tempo necessario per acquisirla - sarebbe incoerente con lo spirito del procedimento innanzi all'ACF, pare opportuno precisare nell'ambito della disposizione in commento che, in simili evenienze, la parte interessata possa produrre il documento originale in lingua straniera accompagnato da una traduzione informale in lingua italiana.

La proposta di modifica di cui trattasi, peraltro, è in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, persino nell'ambito del processo civile — ove ovviamente vige un più stringente formalismo — ha affermato il convincimento secondo il quale «*il principio della obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 c.p.c., si riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra i quali, i provvedimenti del giudice e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) e non anche ai documenti esibiti dalle parti*». Con la conseguenza che non vi è alcuna necessità di procedere alla nomina di un ausiliario del Giudice con funzione di traduttore, ove il documento in lingua straniera «*sia accompagnato da una traduzione che, allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, non sia stata oggetto di specifiche contestazioni della parte avversa*» (Cass. civ., Sez. I, n. 13249 del 16/06/2011 e n. 27593 del 28.12.2006; cfr. anche Sez. III, n. 2331 del 29.1.2019, nonché n. 19756 del 11.10.2005, secondo cui l'omessa acquisizione della traduzione ufficiosa non è nemmeno censurabile ove si tratti di «*testo di facile comprensibilità*»).

C) Per quanto riguarda il nuovo comma 6, la scrivente Associazione ha recepito con favore la proposta di rendere definitiva, inserendola nel "Regolamento", la previsione contenuta nell'art. 2, comma 2 della delibera CONSOB n. 19783 del 26/11/2016, che attribuisce all'associazione di categoria, della quale l'intermediario intende avvalersi, il termine di 15 giorni per trasmettere all'Arbitro le deduzioni e la relativa documentazione. Propone, pertanto, di introdurre analoga previsione, ricorrendone la medesima *ratio*, anche con riferimento alla fase della trasmissione delle

repliche dell'intermediario; chiede, quindi, che venga all'uopo concesso alla medesima associazione un termine di ulteriori 5 giorni per consentirle di svolgere gli adempimenti a suo carico.

A tal proposito, si ricorda che l'introduzione di un siffatto termine in sede di repliche, è già prevista anche tra le proposte di modifica delle "Disposizioni" che regolano il procedimento stragiudiziale innanzi all'ABF ⁽²⁾, essendosi qui avvertita la necessità di colmare in tal modo la sussistente lacuna normativa.

Si evidenzia, infine, che l'introduzione del suddetto termine (5 giorni), essendo pari a un terzo del lasso di tempo concesso all'intermediario per predisporre le repliche, risulta — sotto il profilo della sua quantificazione — in linea, se non persino inferiore in termini proporzionali, rispetto a quello quindicinale, previsto per la trasmissione delle deduzioni, che è pari alla metà del periodo attribuito all'intermediario per la loro predisposizione.

Inoltre, appare utile evidenziare che la proposta in questione, qualora venisse recepita, non graverebbe in modo significativo sulla tempistica complessiva della fase istruttoria del procedimento ACF.

Difatti — anche a voler ritenere, pur in assenza di una disposizione specifica, che la fase istruttoria debba svolgersi rapidamente e pur volendo ipotizzare, per la sua durata, un termine che, per non essere arbitrario, potrebbe venire analogicamente individuato in un periodo di ampiezza pari a quello vigente per la fase decisionale (90 giorni, salvo proroghe, dalla chiusura del fascicolo) — è da rilevare che, con l'accoglimento della proposta in questione, la complessiva estensione della menzionata fase istruttoria resterebbe comunque contenuta nell'ambito del suddetto periodo temporale (90 giorni complessivi).

Attualmente, infatti, la fase istruttoria può impegnare, al massimo, un periodo di 85 giorni, come risulta sommando i seguenti segmenti temporali previsti dalle norme regolamentari (art. 11) e ricadenti nell'ambito della fase medesima:

- 1) giorni 10, a disposizione della Segreteria tecnica per valutare la ricevibilità e la ammissibilità del ricorso e trasmetterlo all'intermediario (comma 2, primo periodo, dell'art. 11, cit.);
- 2) giorni 45 complessivi (30+15), previsti per la trasmissione delle deduzioni dell'intermediario (comma 4);
- 3) giorni 15, attribuiti al ricorrente per l'invio delle deduzioni integrative (comma 5);
- 4) giorni 15, previsti per la trasmissione delle repliche dell'intermediario (comma 6).

È da precisare, che non sono stati inseriti nel calcolo di cui sopra gli ulteriori termini per la richiesta/trasmissione di eventuali integrazioni o chiarimenti ai fini della valutazione di ricevibilità o ammissibilità del ricorso (art. 11, comma 2, secondo periodo). In questa fattispecie, infatti, ci si trova dinanzi ad un ricorso che non è corredato di tutti gli elementi all'uopo richiesti e che, pertanto, deve ritenersi non rispondente allo schema tipizzato dalla normativa regolamentare e, quindi, insuscettibile di determinare il prodursi dei relativi effetti; è infatti la stessa nuova previsione (art.

² Cfr. "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" in consultazione sino al 26 febbraio 2019, Sez. VI, par. 1, pag. 23.

11, comma 2, terzo periodo) che fa decorrere il termine di 10 giorni (primo periodo) dalla scadenza del termine concesso al ricorrente per la trasmissione di integrazioni o chiarimenti, non prevedendo, quindi, di sommare due volte i 10 giorni stabiliti nei primi due periodi del comma 2 in discorso.

Alla luce di quanto sopra, deriva, come detto, che — anche aggiungendo all'attuale periodo di durata pari ad 85 giorni (= 10 + 45 + 15 + 15) l'ulteriore periodo di competenza dell'associazione (5 giorni) — non risulterebbe comunque superato il termine che per ipotesi la fase istruttoria dovrebbe rispettare (90 giorni).

Si propone, pertanto, la seguente formulazione dell'articolo in questione (³):

“1-quater. Tutti gli atti del procedimento ~~e i documenti relativi ai procedimenti svolti dall'Arbitro~~ sono redatti e trasmessi nella lingua italiana; i documenti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano a cura della parte che li deposita.

6. L'intermediario, anche tramite l'associazione di categoria, nei quindici giorni successivi alla scadenza dei termini previsti dal precedente comma, può replicare alle deduzioni integrative del ricorrente. L'Associazione di categoria di cui si avvale l'intermediario provvede a trasmettere all'Arbitro le suddette repliche nei 5 giorni successivi alla scadenza del predetto termine quindicinale.”.

PUBBLICAZIONE DELLA NOTIZIA DELLA MANCATA ESECUZIONE DELLA DECISIONE

Art. 16 (Esecuzione della decisione)

*“3. La mancata esecuzione, anche parziale, della decisione da parte dell'intermediario, ~~ove una volta~~ accertata dal ~~Collegio~~ **Presidente**, è resa nota mediante pubblicazione di apposita notizia sul sito web dell'Arbitro per una durata di 5 anni. È, altresì, resa nota, mediante notizia riportata in evidenza sulla pagina iniziale del sito web dell'intermediario, ove disponibile, per una durata di un anno e mediante pubblicazione ~~e, a cura e spese dell'intermediario inadempiente, su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, e sulla pagina iniziale del sito web dell'intermediario per una durata di sei mesi.~~ [omissis] La cancellazione della notizia dal sito web dell'Arbitro è disposta, decorso il predetto termine quinquennale su istanza di parte dell'intermediario. [omissis]*

3-bis.[omissis]L'adempimento integrale della decisione, ancorché tardivo, ovvero il raggiungimento di un accordo documentato tra le parti e comunicato all'Arbitro, sono accertati

³ Con riferimento alle osservazioni di cui alla lettera A) del presente paragrafo, si è ritenuto di non dover ipotizzare una formulazione di emendamento al comma 1-bis sopra trascritto.

dal Presidente e comportano la rimozione della notizia del mancato adempimento dal sito web dell'Arbitro.

4. [omissis]Il Presidente dispone in ogni caso la cancellazione della notizia del mancato adempimento qualora il procedimento giurisdizionale decida la controversia in senso diverso dall'Arbitro e favorevole all'intermediario. In questo caso l'Arbitro provvede a pubblicare sul sito web l'estratto della decisione”.

Rispetto alle proposte di modifica delle disposizioni dell'art. 16 sopra trascritte, si evidenziano in particolare i seguenti aspetti.

A) Anzitutto, con riferimento al comma 3, preme evidenziare come la modifica predisposta preveda la pubblicazione dell'inadempimento per un arco temporale eccessivamente lungo (5 anni) anche in considerazione delle finalità perseguite dal sistema stragiudiziale ACF, e ciò per i seguenti motivi:

- 1) l'inadempimento dell'intermediario è un'ipotesi residuale e certamente non auspicabile rispetto all'ordinario svolgimento del procedimento, destinato a concludersi, in caso di soccombenza dell'intermediario, con l'esecuzione della condanna riportata nel dispositivo. L'esposizione prolungata dell'inosservanza dei provvedimenti decisori da parte degli intermediari rappresenta un punto di debolezza per il sistema ACF, che rischia così di apparire meno efficace agli occhi della clientela che intende utilizzare tale strumento ADR;
- 2) la previsione di un termine lungo non incoraggia futuri comportamenti virtuosi (in termini di adempimento) da parte degli intermediari, che invece hanno interesse a tutelare il proprio buon nome.

Il rischio è che vedere la propria denominazione pubblicata per un lungo periodo (cinque anni) possa far ritenere indifferente – dal punto di vista reputazionale – essere censiti una, o più, o tante volte nell'elenco. Considerato che l'obiettivo degli intermediari è quello di evitare la pubblicità negativa, mitigare il carattere sanzionatorio della pubblicazione, con l'introduzione, ad esempio, di un termine di tre anni, avrebbe come effetto quello di incentivare tali intermediari ad adempiere, con la finalità di eliminare, in tempi contenuti, eventuali precedenti iscrizioni, mantenendo integro in futuro il proprio buon nome.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che il suddetto termine non dovrebbe ragionevolmente eccedere la durata massima di 3 anni.

Non appare, inoltre, condivisibile la proposta di innalzare ad un anno (rispetto ai 6 mesi previsti dal vigente “Regolamento”) il periodo di tempo durante il quale la notizia della mancata esecuzione della decisione debba rimanere pubblicata sul sito web dell'intermediario.

Detta modifica, nel caso in cui venisse confermata, sarebbe eccessivamente penalizzante per l'intermediario e potrebbe costituire un disincentivo all'adempimento dell'obbligo di pubblicazione in questione.

Si suggerisce, pertanto, di non procedere all'innalzamento del suddetto termine e di mantenerlo nella attuale misura di 6 mesi.

B) Si propone, inoltre, sempre con riferimento al comma 3, di modificarne il disposto nel senso di prevedere che la cancellazione della notizia di inadempimento dal sito web dell'Arbitro avvenga, una volta trascorso il termine previsto dal "Regolamento", in modo automatico, senza che sia necessario che l'intermediario presenti specifica istanza a tal fine.

In questo modo si eviterebbe un adempimento a carico degli intermediari che non appare sorretto da ragionevoli giustificazioni.

Analogamente, al fine di evitare dubbi in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni regolamentari di cui ai commi 3-bis e 4, si propone, coerentemente con quanto sopra evidenziato a proposito del comma 3, di specificare, anche in questi casi (commi 3-bis e 4), che la rimozione della notizia dell'inadempimento dal sito web dell'Arbitro è eseguita d'ufficio dalla Segreteria tecnica, al verificarsi delle condizioni ivi previste.

C) In tutte le tre disposizioni sopra trascritte (commi 3, 3-bis e 4) non è espressamente riconosciuta all'intermediario — ove ne ricorrano i relativi presupposti — la facoltà di procedere autonomamente alla cancellazione della notizia di inadempimento sul proprio sito web.

Pertanto, al fine di evitare incertezze sull'interpretazione delle suddette disposizioni, si suggerisce di indicare espressamente che l'intermediario ha diritto a rimuovere la notizia di cui trattasi: **a)** una volta trascorso il termine di cui al citato comma 3; **b)** nel caso dell'adempimento integrale tardivo, ovvero del raggiungimento di un accordo documentato, di cui al comma 3-bis, cit.; **c)** in caso di decisione giudiziale favorevole, ai sensi del comma 4, cit.

D) Il comma 4, stabilisce che — in caso di cancellazione della notizia del mancato adempimento in presenza di un provvedimento giurisdizionale che abbia deciso la controversia in senso diverso dall'Arbitro e favorevole all'intermediario — l'Arbitro provveda a pubblicare sul sito web l'estratto della suddetta decisione giurisdizionale.

Pur finalizzata a dare atto delle ragioni favorevoli all'intermediario, la suddetta previsione potrebbe, nondimeno, condurre ad effetti negativi.

Difatti, in assenza di ulteriori spiegazioni, la sola presenza — sul sito web istituzionale dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie — di un link ad una decisione giurisdizionale che riguarda l'intermediario, potrebbe per ciò stesso lasciar pensare ad un provvedimento di carattere punitivo; e ciò, soprattutto, rispetto a quegli utenti che non abbiano il tempo di visionare il provvedimento e di leggerlo con attenzione, considerato anche che sentenze su materie complesse quali quelle in discorso non sono di semplice comprensione per un pubblico non esperto.

Si propone, pertanto, di accompagnare il link di cui si è detto, con una sintetica spiegazione ove si dia atto della circostanza che il provvedimento riportato in estratto ha pienamente riconosciuto le ragioni dell'intermediario cui si riferisce.

Si propone, pertanto, la seguente formulazione dell'articolo in questione (4):

*“3. La mancata esecuzione, anche parziale, della decisione da parte dell'intermediario, una volta accertata dal Presidente, è resa nota mediante pubblicazione di apposita notizia sul sito web dell'Arbitro per una durata di ~~5~~ **3** anni. È, altresì, resa nota, mediante notizia riportata in evidenza sulla pagina iniziale del sito web dell'intermediario, ove disponibile, per una durata di ~~un anno~~ **sei mesi**, e mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. [omissis] La cancellazione della notizia dal sito web dell'Arbitro è disposta, decorso il predetto termine ~~quinquennale~~ **triennale**, ~~su istanza da parte dell'intermediario~~ **d'ufficio dalla segreteria tecnica; quella dal sito dell'intermediario è effettuata direttamente dall'intermediario medesimo trascorso il relativo termine semestrale.** [omissis]*

*3-bis. [omissis]L'adempimento integrale della decisione, ancorché tardivo, ovvero il raggiungimento di un accordo documentato tra le parti e comunicato all'Arbitro, sono accertati dal Presidente e comportano la rimozione della notizia del mancato adempimento dal sito web dell'Arbitro, **effettuata d'ufficio dalla segreteria tecnica, e dell'intermediario**”*

*4. [omissis]Il Presidente dispone in ogni caso la cancellazione **dal sito web dell'Arbitro, effettuata d'ufficio dalla segreteria tecnica, e dell'intermediario** della notizia del mancato adempimento qualora il procedimento giurisdizionale decida la controversia in senso diverso dall'Arbitro e favorevole all'intermediario. In questo caso l'Arbitro provvede a pubblicare sul sito web l'estratto della decisione”.*

ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO “REGOLAMENTO”

Le modifiche che interesseranno il “Regolamento” sono di grande rilievo; basti pensare, limitandosi qui a citarne una che inciderà in maniera significativa sull'attività degli intermediari, all'introduzione dell'obbligo di redigere gli atti difensivi esclusivamente su moduli capaci di accogliere un numero massimo di caratteri.

Si chiede, pertanto, di differire l'entrata in vigore del nuovo “Regolamento” – o, quantomeno, delle disposizioni relative ai predetti obblighi di redazione delle difese – di almeno tre mesi dalla data di pubblicazione della relativa delibera sul sito web dell'Arbitro, al fine di consentire agli utenti di acquisire una piena consapevolezza delle novità introdotte, nonché di adeguare la propria operatività in funzione delle nuove prescrizioni.

⁴ Con riferimento alle osservazioni di cui alla lettera **D**) del presente paragrafo, si è ritenuto di non dover ipotizzare una formulazione di emendamento al comma 4 sopra trascritto.